

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 124 del 17/09/2009

Oggetto : DETERMINAZIONI AI SENSI DELL' ART. 55, 3 COMMA DELLA L.R. N. 6/2009 SULL'APPLICABILITÀ DEGLI ART. 53 E 54 DELLA MEDESIMA LEGGE.

L'anno duemilanove, il giorno 17 del mese di Settembre, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1° convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	RAVAIOLI ALBERTO SINDACO	presente			
2	AGOSTA MARCO	presente	22	GALVANI SAVIO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	23	GENNARI RITA	presente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	24	GIORGETTI ALESSANDRO	presente
5	ANGELINI FRANCESCO	presente	25	GIOVAGNOLI GIORGIO	presente
6	ARLOTTI TIZIANO	presente	26	GIUDICI ERALDO	presente
7	ASTOLFI ALBERTO	presente	27	LEARDINI MARIO	presente
8	BARBONI ANTONIO	assente	28	LOMBARDO GIUSEPPE	presente
9	BARONE PASQUALE	presente	29	MELUCCI MAURIZIO	presente
10	BELLOCCHI MARCO	presente	30	MISEROCCHI FABRIZIO	presente
11	BONADONNA LUIGI	presente	31	MORETTI GIULIANA	presente
12	BUCCI ALBERTO	assente	32	PARI EUGENIO	assente
13	CASADEI STEFANO	presente	33	PAZZAGLIA FABIO	assente
14	CASALBONI UMBERTO	presente	34	PETITTI EMMA	presente
15	CECCARELLI ANTONELLA	presente	35	PEZZUTO GABRIELLA MARIA	assente
16	CERRI GIOVANNINO	presente	36	PICCARI VALERIA	presente
17	CINGOLANI LILIANA	presente	37	PIRONI GIOVANNI	presente
18	COCCIA LEANDRO	assente	38	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	presente
19	DAU CLAUDIO	presente	39	RENZI GIOENZO	presente
20	FABIANI PACIFICO VINCENZO	presente	40	STARNINI GIULIO GHERARDO	presente
21	GALLO VINCENZO	presente	41	ZILLI ORONZO	assente

Totale presenti n. 34 - Totale assenti n. 7

Presiede CECCARELLI ANTONELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Determinazioni ai sensi dell'art. 55, 3° comma della L.R. n. 6/2009 sull'applicabilità degli art. 53 e 54 della medesima legge.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Gamberini, i Conss.: Ravaglioli, Arlotti, Giudici e Renzi.

Nel corso degli interventi escono i Conss.: Dau, Cingolani, Miserocchi, Moretti e durante l'intervento del Cons. Renzi esce il Presidente del Consiglio Ceccarelli. Assume la presidenza il Consigliere Anziano Arlotti: presenti n. 29 (28 Consiglieri più il Sindaco).

Intervengono quindi i Conss.: Casalboni, Agosta e Barone.

Esce il Cons. Ravaglioli, entrano i Conss.: Coccia, Miserocchi, Pari, esce il Cons. Miserocchi e durante l'intervento del Cons. Barone entra il Presidente del Consiglio Ceccarelli che riassume la presidenza: presenti n. 31 (30 Consiglieri più il Sindaco).

Prosegue la discussione ed intervengono i Conss.: Starnini, Giudicie e l'Ass. Gamberini.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento del Consigliere Giudici alla proposta deliberativa in oggetto così formulato:

Emendamento sostitutivo al testo della delibera.

Nelle premesse dopo "..... RITENUTO quindi di escludere dall'applicabilità delle norme di cui agli artt. 53 e 54 per le ragioni suddette:" sostituire con:

- " - Gli edifici in zona B0 e BT0 solo qualora tale previsione fosse legata alla tutela di una specifica tipologia edilizia, avente valore storico testimoniale, riconosciuta dalla Sovrintendenza (oltre che naturalmente gli edifici storici in Zona A, ivi comprese le case stellate) e di limitare l'edificazione nelle aree vincolate per beni paesaggistici, relativi alla tutela dei colli di Covignano, San Martino e San Lorenzo, escludendo unicamente quegli interventi che andrebbero ad alterare lo "sky line" dei predetti colli.*
- Gli edifici appartenenti al cosiddetto "Villaggio dei Lavoratori", che il PRG destina a "zona B2 - zona residenziale edificata in base a strumento esecutivo" imponendo solamente la limitazione che l'unità minima di intervento sia costituita dal singolo edificio, per il quale ricercare una soluzione edilizia armonica".*

Fino a "VISTI i pareri delle Circoscrizioni"

Ed ancora:

Nel deliberato sostituire i punti 1) e 2) come segue:

- 1) Di applicare la facoltà prevista dall'art. 55 della L.R. n. 6/09, escludendo dall'applicazione diretta degli artt. 53 e 54 della medesima legge, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, gli interventi relativi ai seguenti edifici:*

- " - Gli edifici in zona B0 e BT0 solo qualora tale previsione fosse legata alla tutela di una specifica tipologia edilizia, avente valore storico testimoniale, riconosciuta dalla Sovrintendenza (oltre che naturalmente gli edifici storici in Zona A, ivi comprese le case*

stellate) e di limitare l'edificazione nelle aree vincolate per beni paesaggistici, relativi alla tutela dei colli di Covignano, San Martino e San Lorenzo, escludendo unicamente quegli interventi che andrebbero ad alterare lo "sky line" dei predetti colli.

- *Gli edifici appartenenti al cosiddetto "Villaggio dei Lavoratori" (località Colonnella), che il PRG destina a "zona B2 – zona residenziale edificata in base a strumento esecutivo" imponendo solamente la limitazione che l'unità minima di intervento sia costituita dal singolo edificio, per il quale ricercare una soluzione edilizia armonica".*

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 24 voti contrari, 6 favorevoli e 1 astenuto (il Cons. Ceccarelli) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Interviene il Cons. Starnini per dichiarazione di voto sull'emendamento n. 1 presentato dal Sindaco.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione il primo emendamento presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa così formulato:

sostituire nella parte delle premesse al secondo RITENUTO il terzo alinea con i seguenti:

- *gli edifici appartenenti alle "zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero" di cui all'art. 5.7 delle NTA del PTCP in quanto il contesto è fortemente antropizzato, presenta problematiche particolari connesse alla compresenza delle destinazioni residenziale e turistica, quindi necessita di importanti interventi di riqualificazione degli spazi urbani, del sistema del verde, dei parcheggi, della mobilità, degli edifici residenziali e alberghieri. In tali ambiti pertanto l'applicazione delle possibilità ammesse dagli art. 53 e 54 comprometterebbe ulteriormente scelte pianificatorie importanti di trasformazione e riqualificazione che si rimandano ai redigenti strumenti urbanistici (PSC e RUE);*
- *gli edifici compresi in una fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia compreso il deviatore e il ramo del porto canale entrambi fino ad incrociare le zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero, del Torrente Ausa e suo diversivo fino alla confluenza nel Marecchia, (ad esclusione del tratto storico dell'alveo dell'Ausa oggi abbandonato, compreso tra il diversivo del torrente fino alla SS Adriatica), del Torrente Marano, dei fossi Mavone e Mavone Piccolo o Padulli, (quest'ultimo fino a monte dell'autostrada), in quanto anche il PTCP li sottopone a tutela ambientale destinando le aree limitrofe all'alveo a "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua";*

Sostituire conseguentemente al punto 1 del deliberato il terzo alinea con i seguenti:

- *gli edifici appartenenti alle "zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero" di cui all'art. 5.7 delle NTA del PTCP;*
- *gli edifici compresi in una fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia compreso il deviatore e il ramo del porto canale entrambi fino ad incrociare le zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero, del Torrente Ausa e suo diversivo fino alla confluenza nel Marecchia, (ad esclusione del tratto storico dell'alveo dell'Ausa oggi abbandonato, compreso tra il diversivo del torrente fino alla SS Adriatica), del Torrente Marano, dei fossi Mavone e Mavone Piccolo o Padulli, (quest'ultimo fino a monte dell'autostrada);*

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 23 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti (i Cons.: Casadei, Barone, Renzi e Ceccarelli) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Viene posto quindi in votazione il 2^a emendamento presentato dal Sindaco alla proposta deliberativa, così formulato:

aggiungere nella parte delle premesse al secondo RITENUTO dopo il quarto alinea il seguente alinea:

- gli edifici con tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata in quanto gli interventi di ampliamento potrebbero alterare il tipo edilizio e creare una disomogeneità nei prospetti alterando la qualità architettonica originaria;*

Aggiungere conseguentemente al punto 1 del deliberato dopo il quarto alinea il seguente:

- gli edifici con tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata.*

L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 23 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti (i Cons.: Casadei, Barone, Renzi e Ceccarelli) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Cons. Starnini, così formulato:

Sopprimere ultimo punto “- in tutte le zone” completamente fino a “..... rispetto all'edificio abitativo”.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 23 voti contrari, 7 favorevoli e 1 astenuto (il Cons. Pari) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento n. 2 del Cons. Starnini, così formulato:

Sopprimere il punto “- negli edifici appartenenti alle zone E1” completamente fino a “..... altezze che risulterebbero incongrue”.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 23 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti (i Cons.: Casadei e Pari) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Viene quindi posto in votazione l'emendamento n. 3 del Cons. Starnini, così formulato:

Sopprimere nella seconda pagina il punto “- gli edifici che hanno già utilizzato” completamente fino a “.... dagli artt. 31.1.4 e 23.1.5 delle NTA del PRG”.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 23 voti contrari, 7 favorevoli e 1 astenuto (il Cons. Pari) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Intervengono per dichiarazione di voto sull'emendamento n. 4 del Cons. Starnini i Cons.: Galvani e Casadei.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, l'emendamento n. 4 del Cons. Starnini, così formulato:

Sopprimere da: “- gli edifici a Zone B0 e BT0” per tutto il punto interessato fino a “... valore testimoniale e culturale”.

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 20 voti contrari, 6 favorevoli e 5 astenuti (i Cons.: Astolfi, Pari, Coccia, Ceccarelli e Galvani) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

*Viene quindi posto in votazione, l'emendamento n. 5 del Cons. Starnini così formulato:
Sopprimere nel deliberato i punti riguardanti il punto 1A, 1E, 2A, 2B.*

L'emendamento viene respinto dal Consiglio con 22 voti contrari, 6 favorevoli e 3 astenuti (i Cons.: Giovagnoli, Pari e Casadei) espressi per alzata di mano dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco).

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- recentemente è stata approvata la nuova L.R. n. 6/09 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” che, pur introducendo nuove disposizioni, conferma sostanzialmente l'impostazione della L.R. n. 20/00 per quanto riguarda i nuovi strumenti di pianificazione, recepisce le misure straordinarie e transitorie previste dall’“Intesa tra Stato, Regioni e gli Enti locali”, individua misure per contrastare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia e incentivano l'adeguamento e il rinnovo del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista energetico e antisismico. La nuova normativa prevede anche norme acceleratorie dei processi edilizi, tenendo conto del sistema delle regole già individuato dalla legislazione regionale;

PRESO ATTO che l'art. 55, 3° comma della stessa legge regionale demanda ai Comuni la facoltà, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge stessa e quindi entro il 21/09/09, di escludere dall'applicabilità delle norme di cui agli artt. 53 e 54, specifici immobili o ambiti del proprio territorio per ragioni di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale;

VALUTATO:

- l'insieme del territorio comunale e degli aspetti ritenuti più rilevanti dal punto di vista della salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e dell'inserimento nel contesto;
- l'importanza del miglioramento e ammodernamento degli edifici residenziali esistenti e della riqualificazione dal punto di vista energetico e antisismico a cui si può giungere con l'applicazione delle disposizioni degli artt. 53 e 54 della L.R. n.6/09, oltre che favorire il riavvio dell'attività edilizia;
- che è stato avviato il processo di elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione, (PSC e RUE), e che con tali strumenti si definiranno e dettaglieranno gli obiettivi di tutela e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici, degli ambiti naturali e rurali, dei tessuti urbani e le loro potenzialità e trasformazioni;

RITENUTO opportuno pertanto utilizzare la facoltà prevista dall'art. 55 di escludere e in alcuni casi di limitare l'applicazione delle misure straordinarie previste dalla legge, laddove l'utilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, dell'inserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e

riqualificazione che i nuovi strumenti urbanistici delineeranno o comporterebbe la perdita o l'alterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale;

RITENUTO quindi di escludere dall'applicabilità delle norme di cui agli artt. 53 e 54 per le ragioni suddette:

- gli edifici destinati a Zone B0 e BT0 : “Zona residenziale edificata con conservazione del carico urbanistico e della tipologia” di cui rispettivamente agli artt. 23.1.1 e 24.4 delle NTA del PRG, in quanto trattasi di edifici residenziali di origine meno recente che sono pervenuti in condizioni non alterate e per i quali il PRG consente interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione senza demolizione e senza alterazione della sagoma. In tali zone sono presenti anche diversi edifici storici, i cosiddetti “Villini” di fine ‘800 classificati come zone B0 o BT0, che sono considerati un bene culturale testimoniale e l'applicazione degli incrementi volumetrici porterebbe ad una perdita delle caratteristiche tipologiche e del loro valore testimoniale e culturale;
 - gli edifici che ricadono nelle aree di interesse paesaggistico di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 così come perimetrare nei decreti di vincolo dei Colli di Covignano e di San Martino Montelabate-San Lorenzo in Corchiano;
 - gli edifici appartenenti alle “zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero” di cui all'art. 5.7 delle NTA del PTCP in quanto il contesto è fortemente antropizzato, presenta problematiche particolari connesse alla compresenza delle destinazioni residenziale e turistica, quindi necessita di importanti interventi di riqualificazione degli spazi urbani, del sistema del verde, dei parcheggi, della mobilità, degli edifici residenziali e alberghieri. In tali ambiti pertanto l'applicazione delle possibilità ammesse dagli artt. 53 e 54 comprometterebbe ulteriormente scelte pianificatorie importanti di trasformazione e riqualificazione che si rimandano ai redigenti strumenti urbanistici (PSC e RUE);
 - gli edifici compresi in una fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia compreso il deviatore e il ramo del porto canale entrambi fino ad incrociare le zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell'ambito costiero, del Torrente Ausa e suo diversivo fino alla confluenza nel Marecchia, (ad esclusione del tratto storico dell'alveo dell'Ausa oggi abbandonato, compreso tra il diversivo del torrente fino alla SS Adriatica), del Torrente Marano, dei fossi Mavone e Mavone Piccolo o Padulli, (quest'ultimo fino a monte dell'autostrada), in quanto anche il PTCP li sottopone a tutela ambientale destinando le aree limitrofe all'alveo a “zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua”;
 - gli edifici appartenenti al cosiddetto “Villaggio dei Lavoratori”, che il PRG destina a “zona B2 zona residenziale edificata in base a strumento esecutivo”, in quanto è un insediamento della fine anni 40, con un particolare impianto urbanistico e tipologico di case quadrifamiliari e, pur necessitando di adeguamenti strutturali e impiantistici, è opportuno che eventuali interventi di miglioramento avvengano in maniera coordinata secondo un progetto di riqualificazione complessivo;
 - gli edifici con tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata in quanto gli interventi di ampliamento potrebbero alterare il tipo edilizio e creare una disomogeneità nei prospetti alterando la qualità architettonica originaria;
 - gli edifici che hanno già utilizzato gli incrementi di superficie ammessi dagli artt. 31.1.4 e 23.1.5 delle NTA del PRG;
- e ritenuto di limitare dall'applicabilità delle norme di cui agli artt. 53 e 54 come segue:
- negli edifici appartenenti alle zone “E1 agricola normale”, “E2 zona agricola per la salvaguardia paesistica ambientale”, “E3 zona agricola speciale” e alle “zone B4 nuclei urbanizzati in territorio agricolo: ghetti non storici” sono ammessi gli ampliamenti di cui agli artt. 53 e 54 a

condizione che non si superino i relativi limiti di altezza previsti dal PRG e cioè nelle “zone agricole” H = 7,50m e nelle “zone B4” H = 8,50 m, in quanto l’ambito in cui sono collocati è prevalentemente agricolo e si vuole tutelare e salvaguardare il contesto ambientale e paesaggistico, senza alterarlo con altezze che risulterebbero incongrue;

- in tutte le zone, gli ampliamenti non sono consentiti nei manufatti accessori esistenti in corpo staccato rispetto all’edificio abitativo;

VISTI i pareri espressi dalle Circostrizioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

VISTO il parere espresso in data 08.09.2009 dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere favorevole espresso in data 03/09/2009 dal Direttore Pianificazione e Gestione Territoriale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO atto che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

VISTA la Legge Regionale 6 Luglio 2009 n. 6;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell’argomento pone in votazione la proposta deliberativa, così come emendata;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 24 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto (il Cons. Ceccarelli) espressi dai n. 31 presenti (30 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- 1) di applicare la facoltà prevista dall’art. 55 della L.R. n. 6/09, escludendo, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, dall’applicazione degli artt. 53 e 54 della medesima legge:
 - gli edifici destinati a “Zone B0” e “BT0 “Zona residenziale edificata con conservazione del carico urbanistico e della tipologia” di cui rispettivamente agli artt. 23.1.1 e 24.4 delle NTA del PRG,
 - gli edifici che ricadono nelle aree di interesse paesaggistico di cui all’art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 così come perimetrare nei decreti di vincolo dei Colli di Covignano e di San Martino Montelabate-San Lorenzo in Correggiano;
 - gli edifici appartenenti alle “zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell’ambito costiero” di cui all’art. 5.7 delle NTA del PTCP;
 - gli edifici compresi in una fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi Uso e Marecchia compreso il deviatore e il ramo del porto canale entrambi fino ad incrociare le zone urbanizzate in ambito costiero e gli ambiti di riqualificazione dell’ambito costiero, del Torrente AUSA e suo diversivo fino alla confluenza nel Marecchia, (ad esclusione del tratto storico dell’alveo dell’AUSA oggi abbandonato, compreso tra il diversivo del torrente fino alla SS Adriatica), del Torrente Marano, dei fossi Mavone e Mavone Piccolo o Padulli, (quest’ultimo fino a monte dell’autostrada);
 - gli edifici appartenenti al “Villaggio dei Lavoratori”, che il PRG destina a “Zona B2 - zona residenziale edificata in base a strumento esecutivo”;
 - gli edifici con tipologia a schiera compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica o privata;

- gli edifici che hanno già utilizzato gli incrementi di superficie ammessi dagli artt. 31.1.4 e 23.1.5 delle NTA del PRG;
- 2) di ammettere gli interventi di cui agli artt. 53 e 54 della L.R. n. 6/09:
- negli edifici ricompresi nelle zone “E1 agricola normale”, “E2 zona agricola per la salvaguardia paesistica ambientale”, “E3 zona agricola speciale” e nelle “zone B4 nuclei urbanizzati in territorio agricolo: ghetti non storici” a condizione che non si superino i limiti di altezza previsti dal PRG per quelle zone,
 - in tutte le zone di ammettere gli ampliamenti sull’edificio abitativo principale e non sui manufatti accessori esistenti in corpo staccato;
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Alberto Fattori, Direttore Pianificazione e Gestione Territoriale;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza del presente atto al fine di rispettare i tempi previsti dall’art. 55, 3° comma della L.R. n. 6/2009 (60 giorni dall’entrata in vigore della Legge);

VISTO l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sono usciti i Conss.: Astolfi e Giudici: presenti n. 29 (28 Consiglieri più il Sindaco).

CON 24 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (i Conss: Renzi, Barone, Casalboni e Piccari) espressi per alzata di mano dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Deliberazione di C.C. n. 124 del 17/09/2009

PRESIDENTE

F.to CECCARELLI ANTONELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale incaricato del servizio, attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 22/09/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Laura Chiodarelli

Rimini lì 22/09/2009

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini lì _____
